

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Le liste dei candidati possono essere presentate dal **ventesimo** al **trentesimo** giorno successivo alla data di indizione (3 settembre 2026) delle elezioni all'**ufficio elettorale**, appositamente istituito con il decreto di indizione medesimo presso l'ufficio consolare, nell'orario di ufficio.

NUMERO DI CANDIDATI E LORO INDICAZIONE NELLA LISTA

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 (sedici) per i Comitati composti da 12 (dodici) membri e a 22 (ventidue) per i Comitati composti da 18 (diciotto) membri.

Per ogni **candidato** deve essere indicato:

- cognome
- nome
- data e luogo di nascita
- numero progressivo attribuito dal presentatore di lista.

ELEGGIBILITÀ

Sono eleggibili i cittadini italiani:

1. residenti nella circoscrizione consolare;
2. candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
3. iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 comma 1 della Legge 459/2001;
4. in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall'articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267/2000 (compimento del diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione).

INCANDIDABILITÀ O CASI DI NON AMMISSIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura non è ammessa:

- quando il candidato è minorenni;
- quando la candidatura è presentata per più liste;
- quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare (ma **non rileva il requisito della residenza di sei mesi richiesto invece per l'elettorato attivo**);
- quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
- quando il candidato è straniero.

Non sono eleggibili:

- i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto;
- coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
- gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all'atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
- gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all'atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;
- coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.lgs. 267/2000;
- coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.lgs. 235/2012;
- coloro che sono stati già componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.

SOTTOSCRITTORI, NUMERO E CARATTERISTICHE DELLE SOTTOSCRIZIONI

Le liste di candidati sono **sottoscritte** da un numero di **elettori** non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani residenti fino a 50.000, e **non inferiore a 200 per quelle composte da un numero superiore a 50.000**.

Gli elettori sottoscrittori delle liste:

- devono risultare iscritti nell'elenco degli elettori residenti;
- non possono essere candidate;
- non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità di tutte le sottoscrizioni.

Si precisa che, per la sottoscrizione della lista di candidati, non è richiesto il requisito dell'avvenuta opzione di cui al DL 109/2014 (in altre parole, un avente diritto al voto può sostenere la presentazione di una lista di candidati e la sua sottoscrizione è da considerarsi valida anche se non presenta / ha presentato richiesta di iscrizione nelle liste elettorali e quindi non parteciperà poi al voto).

Per ogni **sottoscrittore** va indicato:

- il cognome;
- il nome;
- il **luogo** e la **data di nascita**.

Il sottoscrittore appone la sua **firma**, che deve essere **autenticata**.

L'autentica delle firme dei sottoscrittori:

- è effettuata da questo Consolato Generale;
- è gratuita (art. 34 del DPR 395/2003).

Il sottoscrittore dovrà identificarsi a mezzo di documenti di riconoscimento (principalmente il passaporto e la carta d'identità), muniti di fotografia del titolare e rilasciati da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati.

Questa Sede renderà note le modalità con cui le suddette identificazioni avranno luogo.

AVENTI DIRITTO AL VOTO

La legge 286/2003 (art. 13, comma 1) stabilisce che gli **aventi diritto al voto** sono cittadini italiani:

- iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 459/2001,
- **residenti da almeno sei mesi** nella circoscrizione consolare,
- elettori ai sensi del DPR 223/1967 (maggiorenni che non hanno perso, temporaneamente o permanentemente, l'elettorato attivo).

Riceveranno il plico elettorale per partecipare all'elezione **solo** gli **aventi diritto** al voto che avranno correttamente **optato**.

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI ED ELENCHI DEGLI ELETTORI

Poiché i sottoscrittori devono essere elettori, occorre che tale requisito sia attestato mediante il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

I certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei COM.IT.ES della relativa circoscrizione, sono **rilasciati dall'ufficio consolare a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni**.

Essi sono rilasciati **su richiesta degli interessati** e sulla base degli atti in possesso dell'ufficio consolare e nel termine improrogabile di **24 ore dalla richiesta**.

Si rammenta che per l'elettorato passivo non è prescritto il requisito dei sei mesi di residenza, ma **l'eventuale variazione anagrafica del candidato deve essere intervenuta prima della data di indizione delle elezioni del COM.IT.ES, quindi lo stesso deve aver fatto richiesta di iscrizione nella circoscrizione consolare prima dell'indizione**.

PRESENTATORE DELLA LISTA, CARATTERISTICHE DELLA LISTA, DOCUMENTI A CORREDO DELLA LISTA

Le liste dei candidati sono presentate in una dichiarazione.

La **dichiarazione di presentazione della lista di candidati** riporta:

- il contrassegno della lista;
- la lista dei candidati (con i dati sopra menzionati);
- la dichiarazione del proprio domicilio da parte del presentatore della lista (ai fini delle successive notificazioni);
- le sottoscrizioni (con i dati e le autentiche sopra indicate).

Le firme possono essere raccolte anche in **atti (=fogli) separati**.

Gli **atti separati di raccolta delle firme** devono però SEMPRE recare:

- il contrassegno di lista;
- tutti i nominativi dei candidati;
- a seguire ovviamente le sottoscrizioni.

Alla dichiarazione di presentazione della lista di candidati, oltre agli atti separati di raccolta delle firme, sono **allegati**:

- le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato. Tali dichiarazioni devono essere corredate dai certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati (in conformità con le norme vigenti in materia elettorale);
- la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato elettorale circoscrizionale;
- i certificati di iscrizione nelle liste elettori (anche) dei sottoscrittori, ove non si sia provveduto alla certificazione collettiva sugli atti stessi.

La dichiarazione di presentazione di una lista di candidati è resa da un **presentatore** che può essere:

- un candidato o
- un sottoscrittore della lista medesima.

Le liste elettorali dovrebbero essere composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento, anche se la norma non stabilisce ulteriori obblighi specifici in tal senso, né condizioni di inammissibilità connesse a questo aspetto.

L'ufficio elettorale deve comunicare le designazioni di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato elettorale circoscrizionale presentate da ciascuna lista (punto b) sopra) al Capo dell'ufficio consolare in vista del decreto di costituzione del CEC che quest'ultimo dovrà emanare.